



COMUNE DI MEDICINA
(Città metropolitana di Bologna)

REGOLAMENTO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.31 DELL'08/04/2021

Il regolamento sostituisce ed annulla il precedente regolamento, approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 29/05/2015.

Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO)
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222
www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITA'

L'Amministrazione comunale:

- destina prioritariamente i propri impianti sportivi all'attività sportiva anche non agonistica dei minori residenti nel Comune di Medicina;
- persegue la promozione dello Sport nei suoi aspetti formativo-ricreativi rispondendo ai bisogni fisici, psichici e sociali dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età anziana;
- tende ad assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive come occasione di impiego del tempo libero e come momento di formazione e di aggregazione;
- favorisce e promuove l'associazionismo e la gestione degli impianti e delle attività sportive, per una gestione aperta ed unitaria delle attività stesse;
- opera affinché siano rispettati, anche nell'utilizzo e nella gestione degli impianti sportivi, criteri di corretto utilizzo e di efficienza economica;

ART. 2 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Detti impianti possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- direttamente dall'Amministrazione Comunale, in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
- mediante affidamento della concessione di gestione a soggetti terzi qualora gli impianti, per dimensioni e tipologie, abbiano caratteristiche tali da non poter essere gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale

TITOLO II : IMPIANTI GESTITI DIRETTAMENTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE IMPIANTI

Gli impianti a gestione diretta sono: Palestra Scolastica di Via C. Battisti – Palestra Scolastica “G. Zanardi” – Palestra Scolastica di Villa Fontana, Pista di pattinaggio Cappellari, Pista basket di Viale Oberdan, Cartina di Orienteering.

ART. 4 – MODALITA' DI UTILIZZO

Le suddette **strutture** di proprietà comunale vengono concesse periodicamente in uso alle Società, Enti o Associazioni Sportive e ricreative, che ne facciano richiesta, per lo svolgimento delle loro attività di base e ricreative.

La concessione è subordinata alle esigenze degli istituti scolastici locali ed ha carattere stagionale, pertanto, non costituisce né precedente, né tanto meno un diritto acquisito. Per stagione sportiva si intende il periodo da Settembre di un anno a Giugno dell'anno seguente.

Per consentire la redazione del piano stagionale di utilizzo, gli interessati, entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno, dovranno presentare domanda all'Ufficio Sport del Comune, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito e/ o presso l'Ufficio stesso; le eventuali richieste pervenute dopo la scadenza fissata verranno prese in considerazione solo qualora esista una disponibilità residua nelle palestre.

Il Responsabile Servizi alla Persona, sentita la Consulta dello Sport:

- redige il piano di utilizzo stagionale delle palestre;
- rilascia le singole concessioni .

Eventuali modifiche per quanto riguarda giornate e orari possono essere effettuate unicamente dal Responsabile Servizi alla Persona.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'uso delle proprie palestre per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico interesse, da segnalare con congruo anticipo (non inferiore a gg. 10) alle Scuole ed alle Società/Associazioni sportive che utilizzano l'impianto.

ART. 5 – DIVIETI

E' fatto assoluto divieto di:

- subconcedere l'uso, anche parziale, della palestra o utilizzarla per attività diverse da quelle autorizzate;
- fare entrare spettatori o, comunque, persone che non prendono parte attiva alla pratica sportiva, fatto salvo, eventualmente, un modesto numero di accompagnatori da individuarsi da parte del concessionario tenendo conto dell'obbligo di garantire la sicurezza di tutti i presenti nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla inosservanza di quanto sopra;
- occupare o utilizzare strutture sportive, mobili ed immobili, non autorizzate;
- utilizzare le palestre in orari e giornate non autorizzati;
- fumare all'interno degli impianti(L. 11/11/1975 , N. 584)

ART. 6 – IMPEGNI – OBBLIGHI – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha l'obbligo di:

- garantire la presenza di un responsabile per tutta la durata in cui l'impianto è in uso;
- avere il massimo rispetto e cura della struttura concessa in uso e delle attrezzature mobili ivi presenti ;
- assumersi ogni responsabilità per quanto accade nelle ore di utilizzo per danni provocati da atleti dirigenti o terzi. Qualora vengano arrecati danni di qualsiasi natura, la Società/Associazione sportiva, individuata come responsabile, dovrà ripristinare il danno arrecato nei tempi concordati con l'Amministrazione Comunale in relazione all'entità del danno stesso. Il mancato ripristino del danno costituisce elemento per la revoca della concessione.
- ripristino della palestra al termine di ogni turno di utilizzo;
- avere cura che tutti gli utilizzatori accedano alla palestra con calzature idonee al tipo di pavimentazione esistente;
- provvedere al pagamento delle tariffe o dei contributi economici indicati nell'atto di concessione. Il mancato pagamento costituisce elemento per la revoca della concessione;
- garantire la copertura assicurativa degli atleti per danni verso terzi

Il Concessionario, con la firma della concessione, esime l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per qualsiasi fatto avvenga nei locali dell'impianto sportivo durante l'uso, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, ivi compresa l'incolumità delle persone presenti.

L'Amministrazione comunale non risponde di ammanchi, di danni o di quant'altro occorso agli utenti e a terzi.

Durante il periodo della concessione, il concessionario si assume ogni responsabilità, a tutti gli effetti, della custodia dei locali, di quanto in essi contenuto e di quanto in essi avviene.

ART. 7 – SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere modificata, sospesa o revocata, anche senza preavviso scritto, ma con un semplice avviso verbale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale per:

- lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- altre motivate ragioni;
- impreviste esigenze;
- il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento;
- utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO III

IMPIANTI GESTITI DA SOGGETTI TERZI

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE IMPIANTI

A) IMPIANTI COPERTI :

- Palestra “ E. Vannini” per le attività della pallavolo;
- Palazzetto dello Sport “ Marco Rambaldi”, per l'attività del basket, con annesso pertinenze;
- Palestra per la ginnastica “ Erica Martelli”;
- Campi per il gioco del Tennis Capoluogo

B) IMPIANTI ALL'APERTO :

- Impianti sportivi per il gioco del calcio e del cricket presso il Centro Sportivo Ca' Nova;
- Impianto sportivo per il gioco del calcio sito in Via C. Battisti n.53, compresa la pista di atletica, il campo calcio A5 e calcio A9;
- Impianto sportivo per il gioco del calcio sito in frazione Portonovo;
- Impianto sportivo per il gioco del calcio sito in frazione Villafontana;
- Circuito protetto per la pratica ciclistica sito in frazione Villafontana;
- Impianto sportivo di Tiro con l'arco sito presso il Centro sportivo Ca' Nova;
- Impianto sportivo per il gioco del beach tennis sito in via Romilly sur Seine;
- Campi da bocce : n. 2 campi da bocce siti in Medicina, viale Oberdan (annessi al Centro Sociale Medicivitas) ;
- Piscina Comunale – Via Flosa – Medicina.

ART. 10- CRITERI PER L’AFFIDAMENTO

PISCINA: la gestione è affidata, con le modalità previste dal DLGS 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto dall’art.13 L. R. n. 8/2017, a soggetti dotati dei requisiti professionali ed economici per la gestione degli impianti natatori.

ALTRI IMPIANTI:

Le operazioni di selezione sono precedute dall’ approvazione da parte della Giunta Comunale di apposito atto di indirizzo con il quale si esprime la volontà di procedere all’affidamento in concessione e si definiscono gli aspetti economici.

La selezione è realizzata con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 13 L.R. n. 8/2017;

L’ Amministrazione Comunale, prima di attivare le procedure di gara, può effettuare un’indagine esplorativa per verificare l’effettivo interesse di potenziali gestori degli impianti, provvedendo alla pubblicazione, sul sito del Comune, nell’Albo on line e con altre modalità ritenute idonee a garantirne l’effettiva conoscenza, di un avviso nel quale rende nota la propria volontà di affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi.

Qualora l’indagine esplorativa confermasse l’ esistenza di un unico interessato alla gestione dei singoli impianti, l’Amministrazione comunale procede mediante trattativa diretta.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale , l’Amministrazione comunale può affidare in via diretta la gestione degli impianti sportivi nei seguenti casi:

- a) quando sul proprio territorio sia presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l’impianto;
- b) quando i soggetti operanti sul territorio su cui insiste l’impianto costituiscono un unico soggetto sportivo;
- c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati.

La selezione per l’affidamento della concessione avviene secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’ Amministrazione Comunale da valutarsi in rapporto alle priorità di seguito indicate in ordine decrescente di importanza:

- 1) numero di atleti minori coinvolti nel progetto sportivo;
- 2) utilizzo dell’impianto per l’attività sportiva , anche non agonistica, dei minori;
- 3) utilizzo dell’impianto in via principale secondo la destinazione sportiva indicata dall’Amministrazione comunale;
- 4) comprovata esperienza nella gestione di impianti sportivi con caratteristiche simili a quelle per cui si partecipa al bando ;
- 5) comprovata esperienza nel settore dell’attività sportiva, anche se non agonistica, specialmente rivolta ai minori;
- 6) qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori che si intendono impegnare;
- 7) valorizzazione della partecipazione del volontariato alla gestione dell’impianto;
- 8) adozione di iniziative della pratica sportiva a favore di disabili con previsione di costi contenuti a loro carico;
- 9) sostenibilità del piano economico di gestione dell’impianto;
- 10) presentazione della domanda da parte di più Società/Associazioni sportive associate;
- 11) disponibilità a realizzare, durante la gestione, interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto, specie se rivolti al miglioramento dell’attività sportiva , al risparmio energetico o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’impianto;
- 12) massimo utilizzo dell’impianto nella giornata, nella settimana, nell’anno;
- 13) affiliazione al CONI o ad altri Enti di promozione sportiva;

- 14) disponibilità dell'impianto per attività ricreative e sociali di interesse pubblico a carattere straordinario da conciliare con il normale uso dell'impianto stesso;
- 15) disponibilità a svolgere attività di promozione allo sport presso gli Istituti Scolastici.

ART. 11 – CONVENZIONE

Nella convenzione dovranno essere indicati tutti gli aspetti regolanti il rapporto fra le parti, e, in particolare:

- oggetto e durata della concessione che non dovrà essere superiore ad anni 5 (cinque). Sarà possibile prevedere una proroga fino ad un massimo di anni 10 (dieci) in caso di investimenti che l'affidatario, in accordo con il Comune, è disposto a fare sull'impianto. La durata della suddetta proroga dovrà essere commisurata al periodo di ammortamento del nuovo investimento. In questo caso il Comune dà preventiva notizia sul sito della proposta pervenuta allo scopo di acquisire eventuali proposte concorrenti.
- modalità di esecuzione degli interventi a carico del gestore con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria degli impianti;
- vigilanza sul funzionamento e sulla gestione degli impianti da parte dell'Amministrazione Comunale;
- utilizzo temporaneo degli impianti da parte di altre Società/ Associazioni Sportive per loro iniziative;
- esonero del Comune da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso non corretto degli impianti;
- programma di utilizzo degli impianti
- impegni – obblighi e responsabilità del Concessionario;
- impegni – obblighi e responsabilità del Comune;
- facoltà del Comune, in caso di particolari necessità, di modificare, anche in senso riduttivo strettamente collegato alle risorse disponibili, i rapporti economici senza che il Concessionario abbia nulla a che pretendere;
- tariffe per uso impianti da parte di soggetti terzi debitamente autorizzati;
- disciplina degli aspetti economici nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento in una logica di economicità tendente a ridurre progressivamente l'impegno economico del Comune.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono da considerare a carico del Concessionario:

- le spese per le utenze;
- la custodia e la pulizia degli impianti;
- l'impegno a garantire, quando espressamente previsto, l'utilizzo dell'impianto per l'attività curricolare degli istituti scolastici medicinesi;
- la manutenzione ordinaria degli impianti come dettagliatamente indicata nelle specifiche convenzioni in relazione alla tipologia dell'impianto concesso in uso.

Al Concessionario spetta, altresì, la riscossione delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte di terzi, che rimarranno a proprio esclusivo vantaggio se e per quanto previsto nel piano di gestione.

ART. 13 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti da effettuare nel rispetto di effettive necessità e delle disponibilità di bilancio, in accordo con il gestore.

ART. 14 – CONTRIBUTI

A sostegno degli oneri di gestione e della valenza sociale dell'attività svolta, l'Amministrazione comunale corrisponderà annualmente un contributo da determinare in sede di gara sulla base del piano economico previsionale di gestione della struttura e al programma annuale delle attività. Detto contributo sarà determinato nelle linee di indirizzo espresse dalla Giunta Comunale in misura non superiore al 50% del costo totale del progetto.

ART. 15 – PUBBLICITA'

La pubblicità all'interno ed all'esterno degli impianti dovrà essere effettuata nel rispetto delle vigenti normative

ART. 16- REVOCA ASSEGNAZIONE IMPIANTI

Il Comune ha il diritto di revocare le concessioni di cui al presente regolamento nei seguenti casi:

- scioglimento, fallimento o cessazione dell'attività del gestore;
- gravi e reiterate inadempienze da parte del gestore;
- utilizzo degli impianti per fini diversi da quelli previsti, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale ;
- eccezionali necessità dell'Amministrazione Comunale rispondenti a fini pubblici.

La revoca avrà effetto qualora le inadempienze di cui ai punti precedenti non vengano sanate entro 15 giorni dalla loro contestazione per iscritto da parte dell'Amministrazione comunale

ART. 17– NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione, sostituisce ed annulla il regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 83 del 29/05/2015.

Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.